Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Lunedì, 8 aprile 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 134.

Inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti di regime.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 573;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 623;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sono sostituite le seguenti:

Art. 1.

Fermo il disposto dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, i beni dei condannati per il delitto previsto dall'art. 2 del decreto stesso sono confiscati.

Sono altresì confiscati, in tutto od in parte, tenuto conto della gravità del fatto e delle circostanze di cui al primo e terzo comma dell'art. 7 del decreto predetto, i beni dei condannati per alcuno dei delitti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 5 del decreto stesso.

La confisca è ordinata dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna. Nei casi di confisca parziale, l'Autorità giudiziaria determina i singoli beni da confiscare.

Qualora la sentenza di condanna sia già intervenuta al momento della entrata in vigore del presente decreto, la confisca è disposta, su richiesta del Ministro per le finanze, con ordinanza dell'Autorità giudiziaria che ha pronunziato la condanna.

Qualora l'azione penale sia estinta, la confisca è disposta, su richiesta del Ministro per le finanze, dal Tribunale penale nella cui circoscrizione è situato il bene o è situata la maggiore parte dei beni da confiscare. Il Tribunale provvede, previa citazione degli eredi, i quali possono farsi assistere da un difensore. Il provvedimento è dato con ordinanza in camera di consiglio ed ed è soggetto a ricorso per cassazione. Il ricorso è deciso dalla Sezione della Suprema Corte di cassazione indicata nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Le richieste di confisca già avanzate dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, seguono il loro corso.

Art. 2.

Sono privi di effetto rispetto allo Stato, salvo quanto disposto all'art. 45:

1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal condannato per alcuno dei delitti previsti dall'art. 2, dal primo e secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943;

2) qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data dal soggetto alla confisca.

Di fronte allo Stato, i beni acquistati, entro il quinquennio anteriore al 25 luglio 1943, dal coniuge del condannato per alcuno dei delitti previsti dall'art. 2 e dal primo e secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, si considerano appartenenti al condannato medesimo.

Le stesse disposizioni si applicano anche quando il reato sia estinto.

Art. 3.

Agli effetti del primo capoverso dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è parimenti privo di effetto rispetto allo Stato, salvo quanto disposto all'art. 45, qualsiasi atto di disposizione posto in essere dopo l'8 settembre 1943 dal cittadino il quale ha tradito la Patria ponendosi spontaneamente ed attivamente al servizio degli invasori tedeschi.

Art. 4.

L'Amministrazione finanziaria o il pubblico ministero possono chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili di colui contro il quale sia stata iniziata l'azione penale per alcuno dei reati previsti dall'art. 2, dal primo e secondo comma dell'art. 3 e dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159.

Per le formalità del sequestro si applicano le norme del codice di procedura civile.

Art. 5.

Salvo il disposto dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e del secondo comma del precedente art. 1, sono avocati allo Stato tutti i profitti conseguiti dopo l'8 settembre 1943, in dipendenza ed in occasione di appalti, di forniture o di altri negozi conclusi, direttamente o a mezzo di intermediari, col tedesco invasore.

Si considerano conclusi col tedesco a mezzo di intermediari quei negozi la cui esecuzione non si ignorava o non si poteva ignorare avvenisse nell'interesse del tedesco medesimo.

Rientrano tra i profitti indicati nel primo comma anche quelli derivanti da requisizioni o da qualsiasi prestazione involontaria, la cui avocazione è operata a titolo di contributo alla ricostruzione finanziaria del Paese.

Art. 6.

Sono avocati allo Stato, quali profitti di regime, gli incrementi patrimoniali, conseguiti, successivamente al 3 gennaio 1925, da chi sia stato, dopo tale data:

a) membro del gran consiglio del fascismo;

b) membro del governo fascista (Ministro, Sottosegretario di Stato, Alto Commissario);

c) segretario, vice-segretario o membro del direttorio nazionale del partito fascista;

d) presidente, pubblico accusatore o membro del tribunale speciale per la difesa dello Stato;

e) ufficiale generale o console della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo, salvo che avesse funzioni assistenziali o appartenesse a milizie speciali;

f) funzionario o confidente dell'O.V.R.A.;

g) prefetto o questore nominato per titoli fascisti;

h) capo di missione diplomatica o governatore di colonia nominato per titoli fascisti;

i) segretario federale,

l) deputato fascista che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia mantenuto la iscrizione al partito fascista o a questo si sia iscritto durante l'esercizio del suo mandato, o abbia comunque votato, dopo tale data, leggi fasciste;

m) consigliere nazionale;

n) senatore nominato dopo il 3 gennaio 1925 e dichiarato decaduto ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159;

o) presidente di confederazione fascista.

Qualora, a favore di una delle persone indicate nel comma precedente o dei suoi eredi ricorra taluna delle circostanze previste nel primo e terzo comma dell art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è fatta salva alla persona stessa, o, nei limiti dei rispettivi diritti quesiti, ai suoi eredi, la prova di cui all'art. 10 del presente decreto.

La norma dell'art. 10 del presente decreto può essere, altresì applicata a favore delle persone indicate alla lettera *g*) e seguenti, quando per lo scarso rilievo della loro azione politica o per essere state assolte dalle Commissioni di epurazione o dagli altri organi per le sanzioni contro il fascismo, ne siano ritenute meritevoli.

Nel caso in cui l'azione per la dichiarazione di decadenza dei senatori indicati alla lettera *n*) del primo comma sia estinta, l'Alta Corte, su richiesta del Ministro per le finanze e previa citazione degli eredi, dichiara se concorrevano gli elementi per la decadenza, e ciò ai fini dell'avocazione prevista nel presente articolo.

I senatori che, sottoposti a procedimento di decadenza, siano stati confermati nella carica, non cadono sotto l'applicazione del presente articolo per il fatto di aver appartenuto ad una qualunque delle altre categorie indicate nell'articolo stesso, sempre quando dalla decisione dell'Alta Corte di giustizia o dagli atti in base ai quali la decisione medesima fu emessa risulti che fu valutata anche l'attività da essi svolta nelle altre cariche rivestite.

Art. 7.

Si presumono profitti di regime, salva la prova di cui al successivo art. 10, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925:

a) dagli accademici d'Italia;

b) da chi abbia rivestito una delle cariche indicate nel decreto 2 febbraio 1945 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 1945, n. 20, e non comprese nell'articolo precedente;

c) da chi abbia gestito, senza obbligo di rendiconto, fondi segreti dello Stato;

d) da chi abbia, dopo il 3 gennaio 1925, diretto o sostenuto mediante notevoli contributi finanziari, propri o altrui organi della propaganda e dell'azione politica del regime fascista;

e) dai podestà della città capoluogo di provincia o dai presidi di provincia.

Art. 8.

Si presumono profitti di regime, salva la prova di cui al successivo art. 10, gli incrementi patrimoniali conseguiti, dopo il 3 gennaio 1925, da chi, rivestendo cariche politiche, o mediante l'opera di professionisti, consulenti o intermediari aventi posizioni influenti nel campo politico, o valendosi di aderenze e rapporti con personalità fasciste, abbia ottenuto a condizioni di particolare favore, per sè, parenti o società da lui rappresentate o controllate, appalti, forniture e concessioni dallo Stato, dalle provincie, dai comuni o da enti sottoposti alla vigilanza o al controllo dello Stato, nonchè gli incrementi patrimoniali conseguiti dai procacciatori di affari o dagli agenti intervenuti nella conclusione nei negozi anzidetti, ed i compensi da chiunque ottenuti per la conclusione dei negozi stessi.

Art. 9.

Si presumono profitti di regime, salva la prova di cui al successivo art 10, gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925:

a) dagli ascendenti, dai discendenti, dal coniuge di taluna delle persone indicate negli articoli precedenti, nonchè da chi abbia avuto con le stesse relazioni di concubinato,

b) dalle persone fisiche e giuridiche private e dagli enti non riconosciuti, che abbiano avuto rapporti di associazione o cointeressenza con taluna delle persone indicate alla lettera *a*) del presente articolo e negli articoli precedenti. La presunzione ha luogo limitatamente agli incrementi conseguiti per effetto di detta associazione o cointeressenza;

c) dalle persone giuridiche private e dagli enti non riconosciuti, le cui partecipazioni azionarie e quote appartennero, alla data del 31 dicembre 1942, per nove decimi, a taluna delle persone indicate alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo e negli articoli precedenti.

Art. 10.

L'avocazione degli incrementi patrimoniali di cui agli articoli 7, 8 e 9 non ha luogo o ha luogo solo parzialmente, se sia data la prova che a determinare tali incrementi non abbiano influito od abbiano influito solo in parte la carica esercitata o le attività svolte, nell'ipotesi di cui all'art. 7; le condizioni di favore ottenute, nei casi di cui all'art. 8; la sussistenza dei rapporti o partecipazioni, nei casi di cui all'art. 9.

La disposizione del comma precedente si applica anche per gli incrementi patrimoniali previsti dall'art. 6, nei casi in cui sia ammessa la prova a mente del secondo e terzo comma dell'articolo stesso.

Qualora persone non comprese tra quelle indicate negli articoli 6, 7, 8 e 9 abbiano conseguito, successiva-

mente al 3 gennaio 1925, incrementi patrimoniali eccedenti in misura così ingente il normale da far presumere la partecipazione al malcostume invalso nel periodo fascista, la parte eccedente il normale si intende soggetta ad avocazione come profitti di regime, salva la prova della sua diversa provenienza.

Ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali devesi tener conto dell'entità dell'attività svolta, della natura e dimensione dell'impresa, del lavoro e del capitale impiegati.

Art. 11.

Sono avocati allo Stato i profitti che risultino derivati dalla attività politica fascista, da ogni attività a sostegno del fascismo od a servizio del tedesco invasore, dalla posizione avuta nel regime fascista, nonchè i profitti conseguiti, per il favore del partito, dei gerarchi fascisti, o del tedesco invasore, da persone diverse da quelle comprese nelle categorie contemplate nei precedenti articoli.

Art. 12.

Nel caso di morte della persona soggetta al procedimento di avocazione, questo è promosso o proseguito nei confronti dell'erede, nelle stesse forme in cui sarebbe stato iniziato o proseguito nei confronti del dante causa e con le stesse garanzie e gli stessi obblighi al medesimo spettanti.

Dei profitti del suo dante causa, dichiarati avocati, l'erede risponde nei limiti dei beni pervenutigli con la successione.

Art. 13.

Nel disporre la confisca o l'avocazione a norma degli articoli precedenti, l'Autorità giudiziaria o le Sezioni speciali della Commissione provinciale e della Commissione centrale delle imposte possono riservare determinati beni o assegnare una rendita a titolo di alimenti a favore del soggetto o delle persone verso le quali il medesimo sia o fosse tenuto agli alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del codice civile.

Art. 14.

Al fine dell'accertamento dei profitti di regime, tutte le persone comprese in una delle categorie previste dagli articoli 6 e 7 sono tenute a dichiarare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) i beni posseduti alla data del 3 gennaio 1925 o a quella più recente dell'assunzione delle cariche o del verificarsi delle condizioni previste nei detti articoli;

b) i beni posseduti, anche per interposta persona, alla data del 31 dicembre 1942, nonchè alla data dell'entrata in vigore del presente decreto;

c) i beni che, durante il periodo avente inizio alla data indicata nella lettera *a*) e termine alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati acquistati o sono usciti dal patrimonio proprio o dalle persone interposte, con la specificazione, per ciascuno di detti beni, della rispettiva provenienza o destinazione e con la indicazione del valore, riferito, rispettivamente, alla data in cui il bene entrò a far parte del patrimonio e a quella in cui ne uscì.

Sono valide le dichiarazioni già presentate a mente del 2° e 3° comma dell'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364.

Su richiesta dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, l'Intendente di finanza può ingiungere a chiunque sia indiziato di trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 5, 8, 9 e 11, o ai suoi eredi, di presentare all'Ufficio stesso, nel termine di 30 giorni dalla notifica della ingiunzione, la dichiarazione prevista al primo comma.

Art. 15.

Senza pregiudizio dell'azione penale prevista dall'art. 36, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, chi omette di presentare, ovvero presenta tardivamente, la dichiarazione indicata nell'articolo precedente, ovvero omette di indicare nella stessa uno o più dei beni posseduti, ovvero indica falsamente la provenienza o la destinazione di tali beni, incorre in una penalità pari a un decimo dell'importo dell'incremento definitivamente accertato.

Quando la proposta di accertamento venga accettata senza impugnativa, la penalità per omessa, tardiva od infedele dichiarazione è condonata.

Indipendentemente dal disposto dei commi precedenti, nel caso di omessa dichiarazione di singoli beni posseduti nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943, è dovuta una penalità pari all'ammontare del loro valore.

Art. 16.

Chiunque detiene beni delle persone indicate negli articoli 6 e 7, tenuto a farne dichiarazione entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, che non abbia adempiuto al suo obbligo nel termine suddetto, può adempierlo nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Senza pregiudizio dell'azione penale prevista dall'art. 36, terzo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, chi omette di presentare la dichiarazione prevista nel comma precedente incorre in una penalità pari al valore dei beni non dichiarati, salvo che non dimostri un grave impedimento o la ignoranza delle qualifiche rivestite dalle persone stesse.

La disposizione del primo comma non si applica alle banche ed agli istituti di credito se non per le persone loro indicate dalle Intendenze di finanza.

Art. 17.

Gli incrementi patrimoniali sono costituiti da tutti i beni entrati, anche per interposte persone, nel patrimonio del soggetto posteriormente alla data del 3 gennaio 1925 o a quella più recente dell'assunzione delle cariche o del verificarsi delle condizioni previste negli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11.

Sono esclusi i beni preesistenti nel patrimonio del soggetto, i relativi frutti, nonchè i beni derivanti da trasformazione di altri beni o da investimenti di denaro preesistente nel patrimonio stesso.

Sono esclusi, altresì, i beni pervenuti per successione ereditaria o per atto di donazione avuta nell'ambito del nucleo familiare, i relativi frutti, nonchè i beni risultanti da trasformazione di tali cespiti, sem-

pre che non si tratti di beni derivanti da profitti avocabili nei confronti del dante causa. Il nucleo familiare, ai fini della disposizione contenuta nel presente comma, si intende costituito dalle persone considerate dal Codice civile agli effetti del diritto agli alimenti.

L'incremento determinato ai sensi del presente articolo è aumentato del 15 per cento a titolo di possesso presunto di gioielli, denaro e mobili di valore.

Art. 18.

A richiesta dell'Intendente di finanza, la Sezione speciale della Commissione provinciale, può, in via eccezionale, ordinare che beni determinati esistenti nel patrimonio del soggetto, quando siano dovuti particolarmente a profitti di regime, vengano avocati allo Stato, determinandone il valore ed imputandolo a diminuzione dell'intero profitto avocabile accertato.

Art. 19.

L'accertamento dei profitti di regime è demandato agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, i quali formulano la relativa proposta di intesa con il Delegato provinciale per l'avocazione.

In caso di dissenso, la proposta di accertamento è formulata dal competente ispettore compartimentale delle imposte dirette.

Per quanto non sia diversamente disposto nel presente decreto, si applicano le norme valevoli per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

Le norme per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra si applicano anche per la presentazione delle dichiarazioni da parte di quanti vi sono tenuti a mente del presente decreto.

Fermo il disposto dell'art. 34 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, la facoltà della Commissione di prima istanza di aumentare i profitti accertati dall'Ufficio e di accertare i profitti omessi, nei casi di cui all'art. 43 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e all'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, cessa col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento si è reso definitivo.

Art. 20.

La competenza per l'accertamento dei profitti di regime spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione il soggetto ha il suo domicilio.

Nel caso di domicilio sconosciuto o di morte del soggetto, la competenza spetta all'Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione il soggetto medesimo risulta aver avuto il suo ultimo domicilio.

Art. 21.

Le norme vigenti in materia di imposta straordinaria sui profitti di guerra, escluse quelle concernenti il ricorso all'autorità giudiziaria, si applicano anche per la risoluzione delle vertenze relative all'accertamento dei profitti di regime.

La competenza a risolvere tali vertenze spetta, in primo grado, ad una Sezione speciale della Commissione provinciale delle imposte, formata di un presidente nominato dal Ministro per le finanze, su designazione del presidente del Tribunale del capoluogo della provincia, sentiti l'Intendente di finanza ed il Delegato provinciale per l'avocazione, e di quattro membri effettivi e quattro supplenti, nominati pure dal Ministro per le finanze, su designazione del Prefetto, fra cittadini di provata probità e competenza.

E' data facoltà al Ministro per le finanze di sostituire, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, i membri della Sezione speciale della Commissione provinciale, sentita la Sezione speciale della Commissione centrale di cui al comma che segue.

Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale è ammesso appello ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte, costituita da un presidente, magistrato di Cassazione, e da quattro membri, nominati tutti previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Ministro per le finanze, fra cittadini di provata probità e competenza.

Le decisioni della Sezione speciale della Commissione centrale sono impugnabili soltanto per assoluto difetto di giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Corte di Cassazione.

Art. 22.

Ove se ne presenti la necessità, può provvedersi, con le norme dell'articolo precedente, alla costituzione di Sezioni speciali aggiunte, sia presso le Commissioni provinciali, sia presso la Commissione centrale.

Art. 23.

Spetta alla competenza della Sezione speciale della Commissione provinciale la decisione di tutte le questioni pregiudiziali e incidentali relative all'accertamento e alla liquidazione dei profitti di regime.

La decisione di tali questioni non ha efficacia rispetto ai terzi.

Sono, in ogni caso, escluse dalla competenza della Sezione speciale le questioni di falso, di stato e di capacità, che non sia quella di stare in giudizio.

Sorgendo una di tali questioni, la Sezione speciale, se la ritenga influente ai fini della decisione della controversia, ordina la sospensione del procedimento fino a quando non sia intervenuta la decisione del giudice competente, salva la facoltà dell'Intendente di finanza di promuovere o di proseguire il relativo giudizio.

Art. 24.

La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagini, accessi, ispezioni, controllo e richiesta di dati, conferiti ai funzionari delle imposte dirette ed alle Commissioni amministrative per l'accertamento dell'imposta straordinaria sui profitti di guerra.

La stessa Sezione speciale ha il potere di procedere, direttamente o a mezzo della polizia giudiziaria, a perquisizione domiciliare, anche presso terzi, nelle forme prescritte dal Codice di procedura penale.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nel secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 31 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, numero 159.

I poteri indicati nel primo comma competono, ai fini dell'accertamento dei profitti di regime, del reperimento dei beni e del sequestro, anche alle Intendenze di finanza, le quali possono esercitarli anche presso terzi

Il Delegato provinciale ha funzioni di vigilanza e controllo su tutti i servizi e le operazioni per l'avocazione dei profitti di regime. Esso ha la facoltà di promuovere l'esercizio, da parte dei funzionari delle imposte dirette, delle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali e delle Intendenze di finanza, dei poteri indicati nei commi precedenti e di richiedere che i risultati delle indagini, accessi, ispezioni, controlli e richieste di dati gli siano comunicati.

Art. 25.

Le sedute della Sezione speciale della Commissione provinciale per l'avocazione dei profitti di regime sono pubbliche e si svolgono in contraddittorio tra l'ufficio e il contribuente, il quale può essere assistito da una delle persone autorizzate a mente degli articoli 33 e 34 del R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639.

L'ufficio può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.

Il Delegato provinciale per l'avocazione dei profitti di regime ha facoltà di intervenire alle udienze per sostenere il contraddittorio in una con l'Ufficio delle imposte, senza partecipare alla deliberazione, che ha luogo in segreto ed a maggioranza di voti, subito dopo la discussione e dopo che si sono ritirati e il soggetto sottoposto al procedimento di avocazione e il rappresentante dell'Ufficio con il Delegato provinciale.

Art. 26.

Si applicano per la Sezione speciale della Commissione centrale le disposizioni dell'art. 23, dell'art. 24, primo, secondo e terzo comma, e dell'art. 25.

Art. 27.

Il concordato è stipulato tra l'Ufficio distrettuale ed il contribuente, previa approvazione dell'Ispettore compartimentale delle imposte dirette e del Delegato provinciale per l'avocazione.

In caso di dissenso tra l'Ispettore compartimentale ed il Delegato provinciale, decide il Ministro per le finanze.

Le trattative per la stipulazione del concordato sono subordinate alla condizione che sia stato notificato l'avviso di accertamento. Eccezionalmente è consentita, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, la stipulazione del concordato anche prima della notifica dell'avviso suddetto.

Art. 28.

Il concordato deve risultare da verbale firmato dal rappresentante dell'Ufficio distrettuale e dal contribuente.

Art. 29.

Il credito dello Stato per i profitti di regime ha privilegio generale su tutti i beni mobili ed immobili del debitore, con collocazione, quanto ai mobili prima dei crediti indicati al n. 15 dell'art. 2778 del codice civile e, quanto agli immobili, prima dei crediti indicati al n. 5 dell'art. 2780 del codice stesso.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di rinunziare al privilegio previsto nel comma precedente, rispetto a determinati beni, quando constati che gli altri beni rappresentano sufficiente garanzia per il suo credito.

Il privilegio dello Stato è posposto ai crediti garantiti da ipoteca anteriore al 25 luglio 1943, quando questa non debba ritenersi priva di effetti ai sensi del successivo art. 45, nonchè ai crediti chirografari risultanti da scritture di data certa anteriore al 25 luglio 1943.

I crediti concessi ai sequestratari in conformità all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 538, nonchè quelli per i finanziamenti previsti nel quinto comma dell'art. 32 del presente decreto, sono soddisfatti con precedenza rispetto al credito dello Stato per profitti di regime.

In ogni caso, i crediti concessi per il finanziamento delle imprese sono preferiti al credito dello Stato quando sia dimostrato che il loro provento è stato impiegato nella gestione o ad incremento patrimoniale dell'azienda.

Art. 30.

Salva la facoltà dell'Ufficio distrettuale di iscrivere provvisoriamente a ruolo ai sensi dell'art. 109 del regolamento approvato col R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, l'intero ammontare dei profitti non ancora definitivamente accertati, tale iscrizione provvisoria è limitata al massimo del 25 per cento dell'ammontare suddetto, nei casi in cui il contribuente abbia presentato domanda di addivenire a concordato; questa limitazione perde efficacia quando la stipulazione del concordato non abbia avuto luogo entro il termine di 60 giorni da quello in cui si sono verificate le condizioni per l'iscrizione dello intero ammontare del credito, a mente dell'art. 109 sopracitato.

Quando il concordato viene stipulato prima che sia intervenuta la decisione di primo grado, il contribuente ha il diritto di ottenere che il carico risultante dal concordato stesso venga ripartito in due annualità, con la facoltà di effettuare il riscatto mediante l'abbuono dell'interesse semplice del 6 per cento, in ragione di anno, sulle annualità di cui venga anticipato il pagamento.

Il contribuente con patrimonio costituito, per almeno tre quinti del suo ammontare netto, da beni immobili, che abbia stipulato il concordato ai sensi del comma precedente può, in qualsiasi momento, ottenere dal Ministero delle finanze che la rateazione del carico ancora da soddisfare per profitti di regime sia prorogata per altri due anni, con l'obbligo di corrispondere all'Erario l'interesse del sei per cento, a scalare, sull'importo delle due ultime annualità.

Salvo quanto disposto negli articoli 43 e 44, per la riscossione dei crediti di avocazione si applicano le disposizioni del primo, terzo quarto, quinto e sesto comma del testo unico sui profitti di guerra, approvato con R. decreto 3 giugno 1943 n. 598, escluso l'obbligo del non riscosso per riscosso.

Art. 31.

Quando l'accertamento del debito per l'avocazione è divenuto definitivo, la morosità nel pagamento di tre rate successive del debito stesso importa la dichiara-

zione di fallimento del soggetto, indipendentemente dalla qualità di commerciante, da pronunciarsi ad istanza dell'Intendente di finanza.

La data di cessazione dei pagamenti è quella della incorsa mora.

Art. 32.

L'Intendente di finanza, qualora abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento dei profitti di regime, può, anche prima della notificazione dell'avviso di accertamento, invitarlo a prestare idonea garanzia ipotecaria, cauzionale, o fideiussoria.

Quando la garanzia è data sotto forma di ipoteca, la relativa iscrizione è eseguita con la formula « per l'intero valore del cespite » ed ha effetto, fino a concorrenza del credito erariale, per l'intera somma ricavabile all'atto dell'esecuzione, salvo il disposto dell'articolo 29. Le formalità sono effettuate in esenzione dall'imposta ipotecaria e relativi emolumenti e diritti.

Ove la garanzia prevista nel primo comma non venga prestata, l'Intendente di finanza può domandare il sequestro conservativo di tutte le somme e dei beni, mobili ed immobili, di pertinenza del contribuente, anche se dati in cauzione.

Il sequestro può essere domandato anche per le cauzioni prestate da terzi, ma, in questo caso, soltanto per garantire la riscossione dei profitti, con relative penalità, derivanti da appalti, forniture ed altri negozi col tedesco invasore, per la cui conclusione la cauzione fu prestata.

Quando il sequestro cada su aziende, spettano al sequestratario, indipendentemente dall'espletamento delle operazioni d'inventario, i poteri di gestione entro i limiti di ordinaria amministrazione, con la facoltà di assumere, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, i finanziamenti necessari per la ripresa e per l'esercizio dell'attività dell'azienda.

Il sequestro è richiesto dall'Intendente di finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi l'Ufficio distrettuale competente ad eseguire l'accertamento dei profitti avocabili, dovunque i beni siano situati, ed è disposto dal presidente del Tribunale del capoluogo della provincia stessa. In caso di urgenza, il sequestro può essere disposto dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione esso deve essere eseguito.

Il sequestro non richiede seguito di convalida ed è efficace fino a quando non sia dichiarato nullo l'accertamento o siano stati esperiti gli atti di escussione fiscale.

Questa disposizione vale anche per i sequestri già disposti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 33.

Il sequestro si esegue a norma degli articoli 678 e 679 del codice di procedura civile, restando esclusa, in ogni caso, l'applicazione degli articoli 674, 675 e 680 dello stesso codice. I beni indicati nell'art. 520 del codice suddetto sono custoditi secondo le determinazioni dell'Intendente di finanza.

Il sequestro può eseguirsi anche sui libri, registri, documenti, modelli, campioni e su ogni altra cosa da cui possano desumersi elementi di prova circa la provenienza dei profitti.

Art. 34.

Nel disporre il sequestro, l'Autorità giudiziaria dichiara decaduti i commissari, ai quali fosse stata, in precedenza, affidata la gestione di determinati beni e gruppi di beni.

Per i sequestri già eseguiti, la decadenza dei commissari è pronunziata dall'autorità anzidetta entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ferma restando, in ogni caso, la decadenza che sia stata già pronunziata ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, numero 364.

Art. 35.

Il sequestro dei titoli azionari è eseguito sul titolo ed è notificato alla società emittente per l'annotazione sul libro dei soci.

Ove il sequestro di detti titoli sia eseguito mediante atto notificato presso la società emittente, questa, se non detiene i titoli, prende nota del vincolo, il quale produce effetto su quelli che, intestati alla persona contro cui il sequestro è stato ottenuto, pervengano successivamente alla società emittente.

L'Intendente di finanza che ha domandato il sequestro ha facoltà di richiedere alla società emittente di annotare sul titolo e sul libro dei soci le generalità del sequestratario, il quale è così legittimato ad esercitare i diritti indicati nel successivo art. 37.

Art. 36.

Le misure cautelari previste nell'art. 32 possono essere richieste, oltre che in confronto delle persone indicate negli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 11 o dei loro eredi, anche in confronto:

a) delle persone fisiche interposte;

b) dei legatari, donatari ed altre persone a favore delle quali siano stati effettuati atti di disposizione previsti dall'art. 29 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, quando risultino insufficienti le garanzie assunte nei confronti del contribuente e dei suoi eredi, salva restando l'applicazione dell'art. 45.

Art. 37.

Il diritto di voto spetta al sequestrato. Quando il voto del sequestrato determina la maggioranza prescritta, il sequestratario può, nei termini di cui all'art. 2377 del Codice civile, esercitare il diritto di veto, e l'incidente sul disaccordo è risolto a termini dell'art. 40.

Spetta al sequestratario di esercitare, in via surrogatoria, tutte le azioni spettanti al sequestrato in qualità di socio.

Il sequestratario ha diritto di intervenire a tutte le assemblee sociali.

Art. 38.

Sulla istanza del sequestrato, il Ministero delle finanze può autorizzare il sequestratario ad esercitare il diritto di recesso, il diritto di opzione, nonchè ad eseguire i versamenti richiesti sulle azioni, utilizzando a tali fini i fondi disponibili della gestione sequestrataria.

Art. 39.

Il sequestro presso terzi si esegue con le norme del sequestro diretto presso il debitore, previa semplice intimazione al terzo del precetto di rilascio e senza la osservanza delle altre norme prescritte dagli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 40.

La competenza a risolvere gli incidenti che sorgano durante l'esecuzione dei sequestri spetta all'Autorità giudiziaria che ha ordinato i sequestri stessi.

La proposizione dell'incidente non sospende l'esecuzione del sequestro.

Art. 41.

Le spese, i diritti e le indennità relative agli atti necessari per porre in essere il sequestro sono anticipati dall'Amministrazione delle finanze e sono ripetibili nei confronti del debitore. Tutte le spese di amministrazione sono prelevate dalle attività del sequestrato.

Le parti private, quando, su loro richiesta, la Commissione disponga indagini, perizie ed altri mezzi di prova, devono, qualora la Sezione lo prescriva, anticiparne le spese, da determinarsi in via presuntiva, salvo conguaglio, ed eseguirne il deposito nel termine che sarà di volta in volta prefisso.

Art. 42.

Su istanza del sequestrato ed in contraddittorio con l'Intendente di finanza e con il Delegato provinciale per l'avocazione, il presidente del Tribunale può disporre, per fatti sopravvenuti, la revoca, la riduzione o la commutazione del sequestro in iscrizione di ipoteca legale, in fideiussione bancaria, in cauzione, determinando i beni da assoggettare all'ipoteca, l'importo della fideiussione, l'importo e la natura della cauzione ed il termine perentorio entro il quale l'ipoteca deve essere iscritta e la fideiussione o la cauzione essere prestata.

Art. 43.

L'Intendente di finanza, sia di ufficio che su domanda del debitore, può disporre che il pagamento dei profitti di regime venga eseguito mediante versamento diretto in Tesoreria.

Qualora il debitore non versi alle scadenze fissate la somma dovuta, l'Intendente di finanza ne affida la riscossione al competente esattore delle imposte con l'aggiunta della indennità di mora e degli aggi di esazione. L'indennità di mora è di spettanza dell'Erario.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno emanate norme circa la misura dell'aggio da attribuire agli agenti della riscossione.

Art. 44.

Per l'esecuzione sui beni immobili, ai fini della riscossione coattiva dei profitti di regime, l'esperimento d'asta è unico ed il prezzo minimo relativo è fissato nella somma pari al valore attribuito ai singoli cespiti nella decisione definitiva della Commissione. Qualora tale determinazione non risulti dalla decisione predetta, il valore dei singoli cespiti è fissato dall'Ufficio tecnico erariale.

Riuscito infruttuoso l'unico esperimento d'asta, i beni sono di diritto devoluti allo Stato.

Per l'esecuzione sui beni mobili, ferma la norma del primo comma relativo al prezzo minimo, il nuovo incanto, ai sensi dell'art. 39 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e successive modificazioni, deve essere autorizzato dall'Intendente di finanza, il quale ha facoltà di disporre la devoluzione allo Stato dei beni invenduti.

In ogni caso, lo Stato ha diritto di prelazione sui beni subastati, per il prezzo raggiunto nell'esperimento definitivo.

Tale diritto deve esercitarsi nel termine perentorio di giorni 30 dalla aggiudicazione, mediante dichiarazione da depositarsi presso la competente cancelleria giudiziaria.

Per i titoli azionari ed obbligazionari e per le quote sociali, il diritto di prelazione può essere esercitato anche prima dell'inizio della procedura esecutiva; quanto ai titoli, in base al valore di borsa o, in mancanza, in base a quello da determinarsi dal Comitato degli agenti di cambio, quanto alle quote sociali, in base al valore da determinarsi dalla Camera di commercio.

Art. 45.

Tra gli atti a titolo gratuito contemplati sotto il numero uno dell'art. 29 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, non sono compresi quelli compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblico vantaggio.

Tra gli atti di disposizione contemplati sotto il numero due dell'articolo stesso non sono compresi quelli aventi per oggetto il pagamento di un debito certo e liquido, che non risulti costituito allo scopo di oberare artificiosamente di passività il patrimonio del debitore.

Gli altri atti di disposizione non a titolo gratuito, in tanto sono privi di effetto, ai sensi della prima parte di detto articolo, in quanto sia dimostrato che il proprietario o il possessore dei beni già posseduti dalla persona debitrice di profitti avocati sapeva o poteva sapere, al momento in cui acquistava la proprietà o il possesso di tali beni, che tra i suoi danti causa esistesse detta persona e che essa avesse realizzato profitti di regime.

L'azione per la dichiarazione di inefficacia è proposta dall'Intendente di finanza, innanzi al giudice competente secondo le norme ordinarie, contro il debitore e la persona a favore della quale sia stato dallo stesso compiuto l'atto di disposizione.

La domanda giudiziale è soggetta a trascrizione.

L'azione si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui la decisione di avocazione è divenuta irrevocabile.

Art. 46.

Non oltre il 30 giugno 1946, le Intendenze di finanza debbono formare e comunicare al Ministero delle finanze l'elenco nominativo delle persone sottoposte o da sottoporre al giudizio di avocazione a norma degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12.

Il Ministero delle finanze provvede, entro il mese successivo, alla pubblicazione di tali elenchi nella *Gazzetta Ufficiale* e al deposito degli stessi presso gli uffici dei Pubblici registri immobiliari, del Pubblico

registro automobilistico, del Pubblico registro navale, del Pubblico registro aeronautico, nonchè presso le Borse-valori.

Avvenuta la pubblicazione ed eseguito il deposito di detti elenchi, l'azione per la dichiarazione di inefficacia prevista nell'articolo precedente non è proponibile per gli atti di disposizione successivamente effettuati, qualora le persone che li hanno compiuti o i loro danti causa non risultino comprese negli elenchi stessi.

Decorso il termine di prescrizione stabilito nel successivo art. 50 e definito il procedimento di avocazione o soddisfatto il credito dello Stato, il Ministero delle finanze, con provvedimento pubblicato e depositato nei modi prescritti dal secondo comma, dichiara cessata la ragione della inclusione nell'elenco di determinate persone.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di autorizzare in ogni momento l'alienazione di determinati beni da parte di persone comprese negli elenchi, imponendo, se del caso, condizioni particolari per la migliore garanzia del credito dello Stato.

Art. 47.

Su istanza dell'Intendente di finanza, il giudice competente dispone la sospensione, sino alla definizione del giudizio di accertamento, delle procedure esecutive o fallimentari, in corso o sopravvenute, a carico delle persone sottoposte al giudizio stesso o nei confronti delle quali vengano o siano state adottate misure cautelari.

Art. 48.

Su istanza del sequestratario o di qualunque interessato, può essere consentito, previa autorizzazione del Ministero delle finanze, il pagamento dei crediti aventi privilegio anteriore al credito dello Stato a norma dell'art. 29 e degli altri il cui pagamento risulti di evidente utilità per l'amministrazione e conservazione dei beni sottoposti a sequestro.

Art. 49.

Per quanto riguarda i servizi relativi all'avocazione dei profitti di regime ed alla confisca dei beni, il Ministro per le finanze è autorizzato a costituire presso la Direzione generale della finanza straordinaria un Corpo ispettivo centrale, chiamandone a far parte funzionari dell'Amministrazione finanziaria o di altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 50.

L'azione della finanza per l'accertamento dei profitti di regime si prescrive col 30 giugno 1948. La notifica della proposta di accertamento interrompe la prescrizione, la quale non corre per tutta la durata del giudizio davanti le Sezioni speciali delle Commissioni delle imposte.

Il credito dello Stato per profitti di regime si prescrive nel termine di 5 anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto irretrattabile. La prescrizione è interrotta dalla notifica dell'ordine di versamento in Tesoreria o della cartella esattoriale di pagamento.

Art. 51.

Gli atti di accertamento in possesso delle Sezioni speciali delle Commissioni provinciali delle imposte, costituite a mente del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, sono rimessi al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, il quale provvederà agli accertamenti in conformità alle disposizioni del presente decreto.

Nel caso in cui la Sezione speciale della Commissione provinciale abbia provveduto alla notifica dell'avviso di accertamento in base alle disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 31 maggio 1945, n. 364, l'Ufficio distrettuale, cui sono stati rimessi gli atti relativi ai sensi del comma precedente, ove ritenga di dover modificare l'accertamento notificato dalla Sezione speciale, procede alla notifica di un nuovo avviso.

Ove, contro l'accertamento della Sezione speciale, sia stato presentato ricorso e l'Ufficio distrettuale non proceda alla notifica di nuovo accertamento, a mente del comma precedente, il ricorso stesso è deferito al giudizio della Sezione speciale della Commissione provinciale costituita secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 52.

Ai fini delle disposizioni contenute nel presente decreto, i Delegati provinciali per l'avocazione continuano a funzionare alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 53.

Il presente decreto, nei territori restituiti all'Amministrazione italiana, avrà effetto dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, esso avrà effetto dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, od in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

De Gasperi — Nenni — Cianca — Romita — Togliatti — Scoccimarro — Corbino — Brosio — De Courten — Cevolotto — Molè — Cattani — Gullo — Lombardi — Scelba — Gronchi — Barbareschi — Bracci — Gasparotto

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *aprile* 1946
Atti del Governo, registro n. 9, *foglio n.* 111 — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 1° aprile 1946, n. 135.

Aumento dell'imposta di consumo sul caffè.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 1 dell'allegato *A* al decreto Luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, che istituì l'imposta di consumo sul caffè;

Visto il 1 decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84, successivamente modificato, riguardante l'unificazione dell'imposta di consumo predetta;

Visto l'art. 2 dell'allegato *E* al decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Ritenuta la necessità urgente di modificare l'imposta di consumo sul caffè;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'imposta di consumo sul caffè naturale è fissata in L. 10.000 per quintale, e quella sul caffè tostato, anche macinato, in L. 14.000 per quintale.

Art. 2.

Agli effetti della disposizione dell'articolo precedente, chiunque alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, detenga caffè naturale o tostato in quantità superiore a kg. 10, deve, entro cinque giorni dalla data medesima, farne denunzia ad uno dei seguenti uffici finanziari: dogane, uffici tecnici per le imposte di fabbricazione, comando Regia guardia di finanza. In mancanza di tali uffici, la denunzia può essere fatta alla locale stazione dei Reali carabinieri.

Art. 3.

Il caffè detenuto in quantità superiore a quella indicata nell'art. 2 è soggetto, per l'intero quantitativo, al pagamento della differenza fra l'ammontare dell'imposta stabilita dal decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, e quella stabilita dal presente decreto.

Alla riscossione delle somme dovute provvedono le dogane nelle forme stabilite dall'art. 93 del regolamento doganale.

Art. 4.

In caso di mancata od inesatta denuncia si applica la pena pecuniaria nella misura dal terzo al sestuplo della differenza d'imposta dovuta sulle quantità non denunciate.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 109. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « S. Martino a Coltura », in Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 3 ottobre 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera;

Fondo denominato « S. Martino a Coltura », di pertinenza come dagli atti, degli eredi di De Maria Teresa di Giuseppe maritata Campanella, livellaria al comune di Castelvolturno, e riportata in testa alla ditta De Maria Teresa di Giuseppe maritata Campanella, livellaria al comune di Castelvolturno, al foglio di mappa 25, particella 26, per la superficie di Ha. 0.77.76 e con l'imponibile di L. 93,31.

Il sopradescritto fondo confina con la strada comunale Caradogna, con la strada vicinale S. Martino a Coltura, con la proprietà Montesano Giuseppe fu Vincenzo ed altri, Sementini Bernardo ed altri fu Castrese, Montesano Giovanni ed altri fu Giuseppe;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 settembre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « S. Martino a Coltura » sopradescritto, trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3200 (tremiladuecento), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 109. — FERRARI

(879)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 10 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per combattenti, del fondo « Quarantasette moggia », in Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 7 febbraio 1944, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Quarantasette moggia », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Graziano Gaetano fu Antonio, livellario alla Congregazione di carità di Castelvolturno, sotto il titolo dell'Annunziata, alla partita 312, foglio di mappa 24, particella 65, per una superficie complessiva di Ha. 6.57.78 e con l'imponibile di L. 69,34.

Detto fondo confina con la strada consorziale « Macedonio », con la strada provinciale Capua-Castelvolturno; con la proprietà Parente Teresina fu Giovanni, Pavoncelli, Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 settembre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Quarantasette moggia » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2000 (duemila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 183. — FERRARI

(880)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 gennaio 1946.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti, del fondo « Caradogna », in Castelvolturno.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Veduta la decisione in data 27 dicembre 1943, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Caradogna », di pertinenza come dagli atti, di Giuseppe Diana fu Alfredo, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta Buonocore Anna e Filomena fu Pasquale, al foglio di mappa 24, particelle 25, 28-*b*) e 28-*c*), per la superficie complessiva di Ha. 4.05.39 e con l'imponibile di lire 186,47.

Detto fondo è costituito da due distinti appezzamenti; quello di cui alla particella 25, confina con le proprietà Gagliardi Pietro di Vincenzo, Gagliardi Alfonsina ed altri fu Vincenzo; Ciccarelli Evelina fu Nicola ed altri, con la diramazione della strada vicinale « S. Martino a Coltura » e Corvino Antonietta ed altri fu Raffaele.

L'appezzamento corrispondente alla particella 28 confina con l'argine del fiume Volturno, con la proprietà Noviello Giuseppe fu Carmine ed altri; De Mare Vincenza e sorelle fu Giuseppe; Boccone Alfonso ed altri; Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Giuseppe di Nicola ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 28 settembre 1945, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per l'assistenza post-bellica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Caradogna » sopradescritto, è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata l'immediata occupazione del fondo stesso da parte dell' Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 16.000 (sedicimila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GASPAROTTO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1946
Registro Presidenza n. 8, foglio n. 200. — FERRARI

(881)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 22 febbraio 1946.

Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato, della Regia nave cisterna « Brembo ».

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 123;

Udito il Consiglio Superiore di marina;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia nave cisterna « Brembo » è radiata dal quadro del Regio naviglio da guerra dello Stato.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti addì 21 marzo 1946,
Registro Marina n. 3, foglio n. 249.

(913)

DECRETO MINISTERIALE 14 marzo 1946.

Revoca del decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino;

Ritenuto che, giusta la relazione del sequestratario e le notizie fornite dall'Intendenza di finanza di Torino, tutti i beni della suindicata ditta sono stati distrutti dalle incursioni aeree e quindi occorre revocare il sequestro per inesistenza di attività;

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 1100 e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 8 ottobre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la ditta individuale Metz Gustavo, con sede in Torino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(935)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1946.

Revoca del decreto interministeriale 4 dicembre 1940, col quale la Società anonima Agenzia marittima generale Steam, con sede in Genova, è stata sottoposta a liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 16 agosto e 4 dicembre 1940, con i quali la Società anonima Agenzia marittima generale Steam, con sede in Genova, veniva sottoposta prima a sequestro e quindi messa in liquidazione in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756, in quanto detta azienda trovavasi già in stato di liquidazione;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del provvedimento di cui sopra e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 4 dicembre 1940, col quale la Società anonima Agenzia marittima generale Steam, con sede in Genova, è stata sottoposta a liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del preesistente liquidatore che, a norma dell'art. 3 del predetto R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio successivo, n. 1100, riprende l'esercizio delle sue funzioni e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(933)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1946.

Revoca del decreto interministeriale 20 gennaio 1941, con il quale la ditta Natale Belou, con sede in Buscate (Milano), è stata sottoposta a liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 29 agosto 1940, con il quale la ditta Natale Belou, con sede in Buscate, è stata sottoposta a sequestro in applicazione del R. decreto-legge 28 giugno 1940, n. 756;

Visto il decreto interministeriale 20 gennaio 1941, col quale è stato revocato il decreto succitato e ordinata la messa in liquidazione dell'azienda;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che sono cessate le ragioni del provvedimento di liquidazione e che, nell'attuale situazione, si ravvisa l'opportunità che l'indicata azienda possa riprendere la sua libertà d'azione;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 20 gennaio 1941, con il quale la ditta Natale Belou, con sede in Buscate (Milano), è stata sottoposta a liquidazione.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della presa di possesso dell'azienda da parte del suo titolare e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1946

Il Ministro: CORBINO

(936)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 18, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreti Luogotenenziali del 12 marzo 1946, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sotto elencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi enunciate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Marioni Vincenzo, residente nel comune di Casteggio, distretto notarile di Pavia, 11 luglio 1945;

Langone Rocco, residente nel comune di Brienza, distretto notarile di Potenza, 11 marzo 1946;

Giannone Domenico, residente nel comune di Varese Ligure, distretto notarile di Genova, 16 marzo 1946;

Trigona Filippo, residente nel comune di Aidone, distretto notarile di Caltanissetta, 23 settembre 1945;

Morandi-Bonacossi Antonio, residente nel comune di Recoaro, distretto notarile di Vicenza, 17 novembre 1945;

Maglioli Giovanni, residente nel comune di Ponsacco, distretto notarile di Pisa, 25 gennaio 1946;

Crescimanno Giuseppe, residente nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, 14 febbraio 1946.

Roma, addì 2 aprile 1946

p. *Il Ministro*: MILLOZZA

(916)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Poppi (Arezzo) ad assumere un mutuo di L. 1.330.000, per l'integrazione del disavanzo del bilancio 1945.

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1945, è stata autorizzata l'assunzione, da parte del comune di Poppi (Arezzo), con uno degli istituti designati con decreto 28 giugno 1945, del Ministero del tesoro, di un mutuo di L. 1.330.000 per l'integrazione del disavanzo economico del bilancio 1945.

(926)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari

Con decreto Ministeriale in data 2 aprile 1946, il signor Matteo Calvario è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bari.

(946)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca di trasferimento di professore universitario

Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, è stata disposta la revoca del trasferimento effettuato nei confronti del prof. Vittorio Franchini alla cattedra di storia economica presso la Facoltà di economia e commercio della Regia università di Bologna.

La Facoltà interessata, giusta il disposto del citato art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, deve, entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuta revoca, formulare le sue proposte per la conferma del titolare o per il trasferimento alla cattedra medesima di altri eventuali aspiranti, i quali possono presentare direttamente al preside della Facoltà la relativa domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

(948)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 aprile 1946 - N. 79

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2845	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	94,35
Id. 3,50 % 1902	90,60
Id. 3 % lordo	81 —
Id. 5 % 1935	98,65
Redimibile 3,50 % 1934	85,95
Id. 5 % 1936	97,625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,775
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,475
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,40
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,45
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,275
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	413411	329 —	Giampiccoli Ines fu *Emilio*, moglie di Jalla Davide dom. in Torino, con usufrutto a Celli Ida fu Agostino ved. Giampiccoli *Emilio*, dom. in Torino.	Giampiccoli Ines fu *Arminio Emilio*, moglie di Jalla Davide, dom. in Torino, con usufrutto a Celle Ida fu Agostino vedova Giampiccoli *Arminio Emilio*, dom. a Torino.
Rend. 5 %	114977	135 —	Pappalardo Francesco di *Antonio*, dom. a Noto (Siracusa), vincolato.	Pappalardo Francesco di *Antonino*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	808488	105 —	Sicardi *Brigida* fu Giovanni Andrea, moglie di Roverio Antonio, dom. a San Remo (Imperia).	Sicardi *Maria Brigida* fu Giovanni Andrea, ecc., come contro.
Id.	119685	143,50	*Spalluti Gilio Sventurato Arsenio* fu Michele, dom. in Gravina (Bari), interdetto sotto l'amministrazione provvisoria di Raffaele Tomacci fu Gerardo.	*Spalluti Arsenio Gilio Sventurato* fu Michele, ecc., come contro.
Id.	302121	1.050 —	Lantieri de Paratico Margherita fu Faustino, moglie di Togni *Carlo Simone* fu Giovanni, dom. a Milano, vincolata per dote.	Lantieri de Paratico Margherita fu Faustino, moglie di Togni *Simone Carlo*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	188575	3.040 —	Da Passano Maria Eugenia, o Maria di Emanuele Silvio, moglie di Milano Vieusseux *Emilio*, dom. in Genova, vincolata per dote.	Da Passano Maria Eugenia, o Maria di Emanuele Silvio, moglie di Milano Vieusseux *Giovanni Emilio*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	239562	1.750 —	Rippa Giuliana di *Franco*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, con vincolo d'inalienabilità fino alla maggiore età.	Rippa Giuliana di *Francesco*, ecc., come contro.
Id.	146631	9.152,50	Pinucci Emilia fu Arturo, moglie di Redaelli Giuseppe-Ernesto o Ernesto fu *Ezechiele*, vincolata per dote.	Pinucci Emilia fu Arturo, moglie di Redaelli Giuseppe-Ernesto o Ernesto fu *Zaccaria*, vincolata per dote.
Cons. 3,50 % (1906)	775917	150,50	Momigliano Alessandro fu Emilio, dom. a Torino, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Giacinta* e *Catterina* Piana Canova fu Agostino, nubili, dom. in Torino.	Come contro, con usufrutto congiuntamente e cumulativamente a *Maria Luigia Giacinta Giovanna* e *Maria Caterina Vincenza* Piana Canova fu Agostino, nubili, dom. in Torino.
Id.	775918	143,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	775919	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	775920	94,50	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	489750	10.804,50	Carraro Mario di Carlo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma, con usufrutto a Mazzetti *Annita* fu Carlo vedova De Persiis, dom. in Roma.	Come contro, con usufrutto a Mazzetti *Anna Maria*, ecc., come contro.
B. T. Nov. 5 % (1950) Serie I	2317	Capitale 30.000 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
Rend. 5 %	169677	520 —	Come sopra, con usufrutto come sopra, dom. in Alatri.	Come sopra, con usufrutto come sopra, domic. in Alatri.
B. T. Nov. 5 % (1949) Serie A	8537	Capitale 10.000 —	Come sopra, con usufrutto come sopra, dom. in Roma.	Come sopra, con usufrutto come sopra, dom. in Roma.
Id.	8738	10.000 —	Come sopra, con usufrutto come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 % (1934)	156674	857,50	Anzolato Arabella fu Carlo ved. di Pironti *Carlo*, dom. in Napoli.	Anzolato Arabella fu Carlo vedova di Pironti *Giacomo*, dom. in Napoli.
Id.	324809	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	51693	40.000 —	*Nasini Tesino* Emilio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Bianco *Giuseppina Emilia* ved. *Nasini Tesino*, dom. in Torino.	*Tesino Nasini* Emilio fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Bianco *Emilia Giuseppina* ved. *Tesino Nasini*, dom. in Torino.
Id.	171142	175 —	Rossi *Maria-Rosa* fu Lorenzo, interdetta sotto la tutela della madre Schiaffino *Ester* fu Fortunato ved. Rossi, dom. a Camogli (Genova).	Rossi *Rosa-Maria* fu Lorenzo, interdetta sotto la tutela della madre Schiaffino *Maria Antonia Ester*, ecc. come contro.
Id.	171143	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	171146	500 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	327045	213,50	Allisio *Clotilde* o *Tilde* fu Giuseppe, moglie di Camosso Giovanni, dom. a Lanzo Torinese (Torino), con usufrutto a favore di Allisio Luigia o Luisa fu Giuseppe vedova Aimonetti.	Allisio *Angela Clotilde*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	642023	203 —	Gigliani *Gemma* di *Antonino*, moglie di *Vincenzino di Pietro* di Elia, dom. in Agnone (Campobasso), con vincolo dotale.	Gigliani *Maria-Ersilia-Gemma-Italia* di *Giovanni Antonino*, moglie di *Di Pietro Vincenzo* di Elia, ecc., come contro.
Red. 5 %	3892	275 —	Miranda *Giovanna Amalia* fu Luciano, moglie di Cozzolino Gaetano, dom. in Napoli, vincolata per dote.	Miranda *Amalia Giovanna*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	71351	35 —	Mulattieri *Catterina* di Giovanni Battista, nubile, dom. in Mondovì (Cuneo).	Mulattieri *Luigia Maria*, ecc., come contro.
Id.	206995	105 —	Albasio Cesare fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre *Lodi-Cusani Luisa* fu Cesare ved. Albasio.	Come contro, sotto la patria potestà della madre *Lodi Cusani Maria Luisa* fu Cesare ved. Albasio.
Id.	295605	87,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	384022	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	384118	234,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	401661	402,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	401765	472,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	295606	28 —	Come sopra, con usufrutto a Lodi Cusani *Luisa* fu Cesare ved. Albasio.	Come sopra, con usufrutto a Lodi Cusani *Maria Luisa* fu Cesare ved. Albasio.
Id.	128727	2.310 —	*Tajano* Adele di Pasquale, nubile, dom. a Como.	*Taiana Adele*, ecc., come contro.
Id.	435156	1.981 —	Nenci Romano di *Ugo*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Firenze.	Nenci Romano di *Stefano Ugo*, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 27 marzo 1946

Il direttore generale: CONTI

(907)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso della Fondazione « Alberto Cantoni » presso la Università degli studi di Firenze per il conferimento di premi e sussidi.

Coi fondi assegnati per testamento dell'ing. Luigi Cantoni di Pomponesco (Mantova), a ricordo dello scrittore Alberto Cantoni suo fratello, sono posti in conferimento:

Per l'anno 1946:

un premio di L. 12.000 a chi presenti un'opera letteraria relativa a « L'idea dell'unità di Europa nel secolo decimonono con particolare riguardo al pensiero francese, svizzero e italiano »;

un premio di L. 12.000 a chi presenti un'opera letteraria « Sulla poesia inglese contemporanea »;

un sussidio di L. 8000 a chi presenti lavori a stampa, dattilografati o manoscritti, che rientrino nell'ambito di questo tema « Studi sulla filosofia moderna ».

Per l'anno 1947:

un premio di L. 12.000 a chi presenti un'opera letteraria su « Studi critici sulla letteratura italiana del 6-700 »;

un sussidio di L. 8000 a chi presenti lavori a stampa, dattilografati o manoscritti che rientrino nell'ambito di questo tema « Studi di filologia romanza ».

Possono ottenere il conferimento dei premi e dei sussidi giovani italiani, di ambo i sessi laureati o no, nei quali concorrano i seguenti requisiti richiesti dall'art. 31 dello statuto della Fondazione, e cioè:

a) età non inferiore ai 20 anni e non superiore ai 30 anni alla data di chiusura del concorso;

b) essere non ricchi, e cioè in tale condizione economica che il premio o sussidio sia particolarmente richiesto per permettere loro di dedicarsi alla carriera e agli studi per i quali dimostrino di aver meglio promettenti attitudini.

I premi saranno assegnati entro il 31 dicembre del corrente 1946 e del 1947 e potranno essere pagati in più rate nel corso di due anni, che avranno principio col giorno successivo al conferimento.

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno entro il 31 ottobre del 1946 per il concorso del corrente anno ed entro il 31 ottobre 1947 per il concorso per l'anno 1947, presentare la loro domanda, in carta libera, alla Fondazione « Alberto Cantoni » (Direzione della segreteria dell'Università di Firenze, piazza S. Marco) corredata oltre che dei lavori richiesti dal presente bando, di:

1) eventuali titoli di studio, lavori manoscritti o a stampa, ecc;

2) attestato di nascita e certificati delle autorità competenti, o attestazioni scritte di persone autorevoli, che dimostrino nel concorrente la qualità di non ricco (nel senso voluto dalla disposizione precitata).

A norma poi dell'art. 26 dello statuto, la Giuria, quando non siano state prodotte istanze o domande di partecipazione al concorso, o quando quelle prodotte non siano ritenute meritevoli di accoglimento, può conferire i premi anche a persone che non abbiano dichiarato di aspirarvi, sempre che concorrano in esse e siano accertati i requisiti statutari.

Le decisioni della Giuria sono prese con assoluta libertà discrezionale di deliberazione e di giudizio, e con completa insindacabilità nel merito.

Firenze, addì 3 gennaio 1946

Il rettore: P. CALAMANDREI

Il direttore amministrativo: G. FORNARI

La Giuria: GIOVANNI CALO' - ANGIOLO ORVIETO - MARIO CASELLA

(917)

Prove orali dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento nelle scuole medie, banditi con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942.

Avranno inizio, fra breve, le prove orali dei seguenti concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti medi di istruzione, banditi con decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, e successivamente sospesi per i noti eventi bellici:

concorso-esame di Stato a 94 cattedre di italiano, latino, greco, storia e geografia nei ginnasi superiori;

concorso-esame di Stato a 54 cattedre di lettere greche e latine nei licei;

concorso-esame di Stato a 18 cattedre di lettere italiane e storia negli istituti magistrali superiori;

concorso-esame di Stato a 3 cattedre di chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali;

esami di abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche ed economiche negli istituti tecnici superiori.

I candidati che sostennero favorevolmente gli esami scritti dei suddetti concorsi sono invitati, nel loro interesse, a comunicare urgentemente il loro attuale domicilio al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Roma.

(947)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.